

**Il contenuto tecnico delle coperture assicurative di cui all'art. 6 del capitolato speciale,
pubblicato sul sito internet di Ateneo.**

Il concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

Sono di conseguenza a carico del concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con il seguente massimale:

RC massimale pari a €1.500.000,00 per ciascun sinistro

Inoltre, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dell'art. 125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Politecnico da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno in cui, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il Concessionario consegnerà al Politecnico di Torino i certificati di collaudo e le certificazioni di tutti i lavori eseguiti.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Politecnico di Torino a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma del «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata pari al valore degli interventi, oltre il valore delle preesistenze;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Il contratto di assicurazione non deve prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia.

Le garanzie di cui sopra coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Politecnico al momento della stipula del contratto.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.